

ATTIVITA' DEL CENTRO

## Dal domicilio coatto al confino di polizia

di Giovanna Delfini

Uno degli scopi del nostro periodico è quello di ridare volto e voce ai molti confinati politici che il regime fascista aveva relegato nell'isola di Ustica. Di questo progetto fa parte la recente mostra allestita dal Centro Studi con foto ritrovate negli archivi da Vito Ailara; i numerosi articoli, già pubblicati, su Misuri, Gramsci, Montelatici, Saccomani, Griffith, Carlo e Nello Rosselli; gli articoli, a cui ancora stiamo lavorando, su Scalarini, Bauer, Marcucci, Sòrgoni, Bordiga molti altri sui quali stiamo ancora raccogliendo materiale. All'interno di questo progetto ci sembra necessario soffermarci ad esaminare, anche se sommariamente, cosa fosse lo strumento politico-giuridico del confino di polizia e da dove avesse avuto origine.

Nel 1926 con l'emanazione del nuovo testo unico di pubblica sicurezza entra nella legislazione italiana una nuova misura di prevenzione (*praeter delictum*): il confino di polizia, misura che aveva la prerogativa di essere completamente sganciata da qualsiasi intervento della magistratura, e con la quale venivano meno tutte le garanzie di carattere procedurale, prima fra tutte il diritto alla difesa. Misura costruita appositamente dal governo fascista per isolare e annullare ogni dissidenza politica.

A Mussolini si era presentata, fin dall'inizio, la necessità di sottrarre alla giustizia ordinaria il problema degli oppositori politici, per evitare un atteggiamento troppo legalistico da parte del magistrato. Nonostante infatti l'autonomia e l'indipendenza dei singoli giudici venga da subito fortemente compromessa (nel 1925 viene sciolta la

«Il confino, il tribunale speciale sono pene nuove, votate precipitosamente dopo l'attentato di ottobre. Le autorità possono mandare al confino un uomo incensurato senza che l'imputato abbia neanche conoscenza dell'imputazione. E quando si è presi nell'infranaggio non se ne esce più». Così scriveva nel suo diario, il 14 di novembre 1926, Leo Ferrero

«Scommetto che incominci ad abituarti tu pure all'idea di avere un figlio in prigione. Fossi solo in queste condizioni! Ma siamo tanti e in così buona compagnia tra carcerati e confinati che quasi vien fatto di pensare che le persone per bene debbano ormai cercarsi in codesti due campi». Così scriveva Carlo Rosselli in una lettera alla madre del 4 aprile 1927.

Associazione nazionale magistrati), il fascismo non riuscirà mai a manovrare completamente la magistratura ordinaria, neppure nel 1941 quando questa verrà sottomessa all'esecutivo e quando uno dei requisiti indispensabili per essere ammessi alle funzioni giudiziarie sarà l'iscrizione al partito nazionale fascista<sup>1</sup>.

Il governo, proprio per aggirare lentezze e vincoli garantistici della magistratura, si costruisce il confino di polizia<sup>2</sup> e i Tribunali speciali per la difesa dello Stato<sup>3</sup>.

La cosa che disturbava maggiormente l'instauranda dittatura era la pubblicità che finivano con l'avere i numerosi processi politici, a tutto vantaggio degli imputati. Al processo di Savona, contro Carlo Rosselli e Ferruccio Parri, sembra addirittura che uno degli avvocati fascisti dell'accusa avesse esclamato: *“Dieci processi come questo e salta il regime”*<sup>4</sup>. La pubblicità e la visibilità politica, con l'entrata in vigore dei Tribunali speciali, verrà completamente eliminata, anche se, per lo meno all'inizio, persino alcuni magistrati fascisti che avevano chiesto di fare i giudici istruttori dei Tribunali speciali, dove si guadagnava di più e si faceva più rapida carriera, continueranno a mantenere una certa indipendenza di giudizio e finiranno con il prosciogliere in istruttoria moltissimi imputati con la formula: *“non luogo a procedere”*,

imputati che, una volta assolti, verranno però ugualmente inviati, o rinviati, al confino su indicazione della polizia<sup>5</sup>.

Apparentemente il confino di polizia sembra differenziarsi molto dall'equivalente dell'epoca liberale: il domicilio coatto<sup>6</sup>, che manteneva, nonostante tutto, certe garanzie di facciata, soprattutto la possibilità di difendersi davanti alla commissione provinciale.

Il domicilio coatto liberale era (se escludiamo quello a tempo determinato, imposto con la legislazione di emergenza) una pena data, dopo la diffida e l'ammonizione, in seguito alla mancata osservanza di certe prescrizioni della pubblica sicurezza. Garanzie, anche queste, solo di facciata però, perché la pena arrivava automaticamente. Si pensi ad esempio ad un disoccupato ammonito (dal pretore) a cui veniva ordinato di darsi a stabile lavoro nel giro di pochi giorni. È chiaro che lo sbocco, il più delle volte, finiva con l'essere il domicilio coatto o il carcere, e non certo il lavoro fisso. Ma anche le piccole differenze formali scompaiono se, invece di considerare la legislazione ordinaria, passiamo ad esaminare il domicilio coatto nella cosiddetta legislazione speciale. Ci accorgiamo allora che le differenze sono veramente minime e che i governi liberali del regno italiano avevano preparato, già confezionato per la dittatura, un domicilio coatto politico



Ustica 1927. Gruppo di confinati politici con familiari alla Rotonda. Si riconoscono: Giuseppe Romita, Amadeo Bordiga, Clarenzo Menotti, Fioravante Meniconi, Egle Gualdi (al centro).

del tutto simile al confino di polizia. Il fascismo si limiterà, in fondo, ad estendere le misure di prevenzione personale alla pericolosità politica anche in via ordinaria.

Il sistema di prevenzione personale italiano, soprattutto la forma del domicilio coatto, che trova nella legge Pica del 1863 il suo primo momento e nella istituzione del confino di polizia il suo momento repressivo massimo, non è stato un'invenzione del fascismo ma, purtroppo, una presenza costante che si è via, via sviluppata e inasprita nella cultura giuridica italiana. Leggi di pubblica sicurezza, nate per intervenire preventivamente ed emarginare forme di presunta devianza come il vagabondaggio e l'oziosità (reati che erano stati espulsi da molti codici penali europei), finiranno con il venire spesso usate contro gli oppositori politici fossero essi "briganti", ex garibaldini, liberali troppo "avanzati", socialisti o anarchici. L'utilità del domicilio coatto (come sarà per il con-

fino fascista) consisteva proprio nel suo dipendere quasi esclusivamente dalla polizia e quindi, attraverso le prefetture e le questure, direttamente dal governo.

Il domicilio coatto assume carattere di arma politica<sup>7</sup> (anche se solo provvisoriamente) quasi subito dopo l'unità, prima contro il brigantaggio e poi, soprattutto, nel luglio 1894 con il pacchetto di leggi anti-anarchiche del governo Crispi<sup>8</sup>: Leggi di emergenza che avranno breve durata, ma saranno riprese dal governo di Rudinì nel 1898 e che permetteranno, tra l'altro, di "confinare", proprio a Ustica, solo perché anarchico e non certo perché criminale, Errico Malatesta che, insieme con Luigi Galleani, sarà protagonista di una fuga rocambolesca, fuga che sarà ancora viva negli incubi ricorrenti della polizia confinaria del ventennio e che verrà oscurata solo dalla fuga di Carlo Rosselli (insieme a Emilio Lussu e a Fausto Nitti) da Lipari, il 27 luglio 1929. Sembra anzi che

Rosselli abbia reso lo smacco ancora più bruciante inviando da Malta un telegramma "premuroso" al direttore della colonia, affinché non stesse in pensiero per la loro sorte<sup>9</sup>.

Le leggi del 1894 furono proposte approfittando di una serie di attentati che c'erano stati in Europa, soprattutto quello dell'anarchico Sante Caserio contro il presidente francese Sadi Carnot il 24 giugno 1894 e quello, a cui era scampato lo stesso Crispi, del 16 giugno 1894. Ma l'origine vera delle leggi va ricercata nelle lotte sociali che si erano sviluppate in Lunigiana e soprattutto in Sicilia e contro le quali Crispi, che aveva formato un governo forte il 15 dicembre del 1893, aveva reagito con incredibile durezza e preparato, il 3 gennaio del 1894, lo stato d'assedio in Sicilia<sup>10</sup>. Gli attentati, come spesso succede in Italia quando i governi vogliono sterzare a destra, non furono quindi che un pretesto per eliminare legittime proteste

sociali e opposizioni politiche, e va notato che anche Mussolini presenterà il suo pacchetto di leggi speciali del novembre 1926, proprio in seguito ad alcuni attentati contro la sua persona (Zaniboni, Gibson, Lucetti), in particolare all'ultimo, quello del 31 ottobre 1926 a Bologna, il più oscuro di tutti, attentato mai chiarito, di cui fu incolpato, senza prove, il giovanissimo Alteo Zamboni, immediatamente linciato in piazza dai fascisti<sup>11</sup>.


Possiamo affermare «*che il domicilio coatto per così dire politico, applicato prima ai briganti e poi agli anarchici, abbia prodotto, all'interno del nostro ordinamento penale, una sorta di contagio, dal quale non ci si è più riusciti a liberare*»<sup>12</sup> e che ha portato diritto al confino di polizia.

Il rapporto stretto fra il domicilio coatto del 1894 e il confino del 1926 fu ben chiaro, da subito, a Riccardo Bauer che scriverà di Ustica: «*cominciò la mia esperienza del confino e, di riflesso, del domicilio coatto di poliziesca tradizione crispina*»<sup>13</sup>.

La differenza tra le misure di polizia dei governi liberali e quelle del fascismo, invece, e questa sarà veramente grande, consisterà nell'organizzazione della forza pubblica. Nel grande potere discrezionale che Mussolini metterà in mano alla sua polizia che finirà con l'invadere completamente la vita dei cittadini italiani, trasformando la penisola in un enorme carcere, come ha ben sintetizzato Giuseppe Scalarini in una delle sue vignette, pubblicata nel dopoguerra. La differenza non va quindi cercata tanto nelle misure preventive quanto nel rapporto tra l'organo predetto a tali misure e la società dei cittadini e nella delega quasi ventennale che Mussolini concesse alla pubblica sicurezza per la gestione in proprio della repressione politica. E non è un caso se Mussolini terrà per sé (ad interim) il ministero degli Interni per quasi tutto

il ventennio: dal 31 ottobre 1922 al 25 luglio del 1943, con la sola esclusione del periodo dal 17 giugno 1924 al 6 novembre del 1926, periodo in cui delegò il nazionalista Federzoni (delega imposta dalla crisi seguita all'uccisione di Matteotti<sup>14</sup>) per tranquillizzare la corona e gli ambienti relativamente moderati, sia liberali che cattolici (così detti fiancheggiatori), che, pur essendo, in quel periodo, culturalmente, ormai contro Mussolini e il fascismo propriamente detto, speravano ancora di riuscire a conservare potere all'interno dello Stato o addirittura ottenerne di nuovo.

Periodo questo però che, non casualmente, servirà proprio a creare le condizioni per la nasci-



*Isola e catene.*

(Disegno di Giuseppe Scalarini, caricaturista dell'Avanti!).

ta delle leggi speciali e per quella che sarà l'arma fondamentale del regime: il confino politico. Con ogni probabilità il ministero a Federzoni fu affidato proprio per far passare le leggi, visto che le nuove misure di polizia, se erano rivolte prima di tutto contro l'opposizione antifascista, erano anche contro il fascismo intransigente. Ed infatti numerosi fascisti scomodi verranno mandati al confino. Ed è proprio con questa motivazione che Mussolini era riuscito a convincere il presidente del Senato Tittoni<sup>15</sup> ad accettare leggi certamente non compatibili con uno spirito liberale. Proprio per-

ché usate anche contro una parte del partito, queste leggi, almeno ufficialmente, dovevano quindi apparire come la politica di Federzoni e non di Mussolini<sup>16</sup>. Firmate dal re le leggi, Federzoni, infatti, depone immediatamente, nel pomeriggio dello stesso giorno, le sue dimissioni nelle mani del capo del governo, che le accetta e riprende, ad interim, il ministero degli Interni. Tutto questo senza che il re e i fiancheggiatori avessero capito a fondo l'estrema gravità della situazione e avessero avanzato reali proteste, che in quel momento avrebbero ancora potuto, se non evitare, almeno limitare i danni della dittatura.


La concentrazione di potere nelle mani della polizia era già iniziata nel 1925 con il progetto di riforma del testo unico di pubblica sicurezza. Il 6 gennaio 1925 il Guardasigilli Rocco aveva portato al Consiglio dei ministri la proposta di riforma del codice penale e di procedura penale e proposto che anche la legge di pubblica sicurezza venisse modificata per adattarsi al contenuto dei nuovi codici. E il 7 gennaio il ministro degli Interni Federzoni, nonostante nelle sue memorie dichiarò di essere stato contrario, presenta in Parlamento il disegno di legge con il quale veniva data delega al governo per intervenire sulla legge di pubblica sicurezza. Fu istituita una commissione che presentò al Parlamento una relazione discussa e approvata senza problemi (va ricordato che tutta l'opposizione antifascista, per protesta, dal giugno del 1924, dopo l'uccisione di Matteotti, aveva abbandonato la Camera). Al Senato addirittura, dopo un unico intervento, venne approvata, in un solo giorno, il 18 dicembre. Il principale provvedimento liberticida del regime di Mussolini passava così senza traumi anche alla Camera di nomina regia, che non poteva certo ancora essere considerata fascista<sup>17</sup>. Nel frattempo Fari-

nacci dalle pagine del suo giornale "Cremona nuova" chiedeva provvedimenti legislativi precisi quali la pena di morte e l'allargamento del domicilio coatto ai politici. Nonostante il domicilio coatto spesso fosse stato già usato (con leggi speciali) contro il dissenso politico, nessuno mai aveva avuto ancora il coraggio di dichiararlo apertamente e inizialmente non lo farà neppure il fascismo (nel testo del 1926), ma aspetterà il 1931 per *manifestarsi* nel nuovo testo unico di pubblica sicurezza.

Il confino di polizia era assegnato da una commissione provinciale composta dal prefetto, che la presiedeva, dal questore, dal procuratore del re, dal comandante l'arma dei carabinieri reali della provincia e da un ufficiale superiore della milizia (art. 168). La commissione aveva solo apparentemente un carattere misto perché in realtà il potere lo detenevano il prefetto e il questore. Tra l'altro la commissione giudicava in base alle denunce, presentate proprio dallo stesso questore, e alle informazioni raccolte dai carabinieri: «un vero assurdo giuridico»<sup>18</sup>.

Scriverà il fascista dissidente Alfredo Misuri parlando del suo confino: «niente condanna. È bastata una parolina d'un Bastiani- ni qualunque per muovere una Commissione fatta per quattro quinti di uomini di polizia: Prefetto, Questore, Colonnello dei carabinieri, Console della milizia, ed un Magistrato schiacciato dal prepotere politico»<sup>19</sup>.

La commissione aveva anche la facoltà di ordinare l'arresto immediato delle persone proposte per il confino (art.186). E così, quasi sempre, i segnalati per il confino passavano lunghi mesi in carcere, senza apparire mai davanti ad un giudice o ad un avvocato. Non era infatti prevista «nessuna citazione del denunciato davanti alla commissione, nessuna interrogatorio formale, nessuna possibilità di difesa»<sup>20</sup>.



Comunicazione dell'arresto di Giuseppe Scalarini.

L'unica parvenza di legalità consisteva nella possibilità di presentare ricorso ad una commissione d'appello<sup>21</sup> presso il ministero degli Interni, ma in realtà il ruolo di questa commissione fu molto modesto e si limitò, in fondo, a «scremare i casi meno gravi da sottoporre a Mussolini per un eventuale atto di clemenza»<sup>22</sup>. Questa commissione d'appello aveva anche la facoltà di commutare il confino in ammonizione o diffida.

Spesso il confino veniva usato dalla polizia «come complemento di un periodo di detenzione già scontato»<sup>23</sup>: imputati assolti dai tribunali (prosciolti per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituiva reato) passavano direttamente dal carcere al confino.

Separazione netta quindi tra diritto penale (non importa se

ordinario o militare) e diritto di polizia. Il confino spesso veniva usato anche in presenza di reati specifici perseguibili penalmente, e questo avveniva o perché durante un processo sarebbe stato necessario rivelare il nome del "fiduciario della polizia" che aveva reso possibile l'arresto (in tal caso "bruciando" l'informatore) o perché un eventuale processo avrebbe avuto ripercussioni nell'opinione pubblica come nel caso di reati commessi da pubblici ufficiali che avrebbero messo in luce scandali e corruzioni che era meglio non pubblicizzare.

Circa 14.000 italiani subirono il regime confinario anche se è lecito pensare che siano stati molti di più.

Il sistema liberal-democratico italiano sarebbe stato completa-

mente eliminato solo nel 1929, con lo scioglimento della Camera eletta nel 1924, ma non vi è dubbio che il regime fascista sia diventato una effettiva realtà già nel novembre del 1926 con le leggi speciali.


GIOVANNA DELFINI

Giovanna Delfini, laureata in lettere, è responsabile della ricerca sul confino politico antifascista del Centro Studi e Documentazione Isola di Ustica. Vive a Firenze.

#### Note

1. Naturalmente non si deve pensare che la magistratura ordinaria si opponesse in blocco ai progetti di ordine pubblico del governo, erano invece le sue stesse caratteristiche, come il decentramento della struttura, la pubblicità dei processi e le garanzie procedurali, a renderla non idonea al tipo di repressione messo in atto da Mussolini, repressione che fondava la sua efficacia nell'immediatezza della "risposta", cfr. L. MUSCI, *Il confino fascista di polizia: L'apparato statale di fronte al dissenso politico e sociale*, in A. DAL PONT, S. CAROLINI, *L'Italia al confino 1926-1943*, La Pietra, Milano, 1983, p. XXIX, n. 25.

2. Il confino di polizia era regolato dagli articoli 184-193 del R. D del 6 novembre 1926, n.1848, del testo unico di pubblica sicurezza (in base alla legge del 31 dicembre 1925, n. 2318, che aveva delegato il governo «a modificare le disposizioni delle leggi di pubblica sicurezza, a coordinarle con quelle relative alla medesima materia contenute nel codice penale, nel codice di procedura penale ed in altre leggi»). Potevano essere assegnati al confino, qualora pericolosi per la sicurezza pubblica: 1) gli ammoniti; 2) coloro che [avessero] commesso o manifestato il deliberato proposito di commettere atti diretti a sovvertire violentemente gli ordinamenti nazionali, sociali o economici costituiti nello Stato, o a menomarne la sicurezza ovvero a contrastare od ostacolare l'azione dei poteri dello Stato, per modo di recare comunque nocumento agli interessi nazionali, in relazione alla situazione, interna o internazionale, dello Stato (art.



La bandiera con lo stemma della dinastia sabauda sventolò per venticinque anni sull'Italia ridotta ad un carcere.

(Disegno di Giuseppe Scalarini, dopo il 1945).

184). Per confinati politici si intendevano coloro che venivano condannati sulla base del secondo comma; gli altri erano i confinati comuni, cioè i vecchi coatti. Riguardo al confino il successivo testo unico del 1931 (approvato con regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773) non introdurrà molte novità salvo dire, e questa volta esplicitamente, che poteva essere usato contro gli oppositori politici.

3. A differenza del confino che viene inserito da subito nella legislazione ordinaria di polizia il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato fu dichiarato organo provvisorio ed eccezionale, nella legge di emergenza n. 2008 del 25 novembre 1926 che anticipa alcuni contenuti poi riversati nel codice penale del 1930 (cfr. G. NEPPI MODONA, M. PELISSERO, *La politica criminale durante il fascismo*, in AA.VV. *Storia d'Italia. Annali 12. La criminalità*, Einaudi, Torino, 1997, p. 769). Durante la discussione al senato infatti 49 senatori dettero parere

contrario e il senatore Wollemborg contrappose, alle ragioni con le quali il governo cercava di giustificare l'istituzione del tribunale speciale, il breve articolo dello Statuto che diceva: "Niuno può essere distolto dai suoi giudici naturali: Non potranno perciò essere creati tribunali o commissioni straordinarie" in L. SALVATORELLI, G. MIRA, *Storia d'Italia nel periodo fascista*, Mondadori, Milano 1969 (Einaudi 1964), vol. I, pp. 387-388. Il Tribunale speciale non divenne mai formalmente organo permanente, sebbene la dottrina lo auspicasse, in quanto attraverso proroghe successive (legge n. 674 del 4 giugno 1931; regio decreto n. 2136 del 15 dicembre 1936) operò sino al 1943. Si deve peraltro rilevare che il r.d.l. n. 1386 del 9 dicembre 1941 ne statui l'operatività senza limiti di tempo, ma usando la formula «proroga fino a nuova disposizione» (G. NEPPI MODONA, M. PELISSERO, *La politica criminale fascista*, cit., p. 771). Il Tribunale spe-

ciale fu soppresso con il r.d.l. del 29 luglio 1943, n. 668.

4 Il processo contro gli organizzatori dell'espatrio di Filippo Turati si tenne dal 9 al 15 settembre 1927 a Savona e si concluse con una assoluzione anche se, naturalmente, gli imputati verranno nuovamente inviati al confino. Per la citazione cfr. L. FERRERO, *Diario di un privilegiato sotto il fascismo*, Lombardi, Milano, 1993, p. 89.

5. Si veda ad esempio il processo intentato ai confinati di Ustica arrestati il 10 ottobre 1927 che si concluse con un «non luogo a procedere» con la sentenza n.223 del 19-11-1928 in A. DAL PONT, S. CAROLINI, *L'Italia dissidente e antifascista. Le Ordinanze, le Sentenze istruttorie e le Sentenze in Camera di consiglio emesse dal Tribunale speciale fascista contro gli imputati di antifascismo dall'anno 1927 al 1943*, La Pietra, Milano, 1980, vol. I, pp. 333-335.

6. La misura preventiva del domicilio coatto fa il suo ingresso nella legislazione italiana con l'art. 5 della legge Pica (15 agosto 1863, n. 1409) come provvedimento provvisorio e d'emergenza. La polizia proponeva per il domicilio coatto a una commissione provinciale (composta dal prefetto, dal presidente del tribunale, dal procuratore del re e da due consiglieri provinciali) che vagliava la richiesta e la inoltrava al ministro degli Interni cui spettava la decisione. Il domicilio coatto viene introdotto a pieno titolo nella legislazione ordinaria con l'emanazione del testo unico di pubblica sicurezza del regno d'Italia (legge 20 marzo 1865, n. 2248), la composizione della giunta rimane immutata ma in seguito, nel 1871, verrà modificata con l'esclusione dei privati cittadini (consiglieri provinciali). L'istituzione del domicilio coatto provocherà numerosi dibattiti parlamentari tra una parte che lo avrebbe voluto eliminare e una parte che avrebbe voluto sganciarlo completamente dall'Ammonizione per non dover passare attraverso il filtro della magistratura. Cfr. L. MUSCI, *Il confino fascista di polizia*, cit., pp. XXV-XXVI.

7. Con le disposizioni eccezionali e transitorie inserite nella legge Pica, disposizioni passate non senza che alcuni parlamentari avessero mani-

festato la preoccupazione che con il domicilio coatto si volesse colpire non solo il brigantaggio ma soprattutto gli oppositori politici del governo nelle regioni meridionali e che la legge nuova servisse per mettere nelle mani della polizia un potente strumento oppressivo da usarsi contro i nemici politici dei potenti notabili locali. Cfr. D. PETRINI, *Il sistema di prevenzione personale*, in Storia d'Italia, Annali 12, *La criminalità*, Einaudi, Torino, 1997, p. 899, n.10.

8. Crispi, in seguito ai moti sociali di Lunigiana e di Sicilia (definiti come «mene anarchiche») e all'attentato di Sante Caserio, introduce la possibilità di assegnare al domicilio coatto «coloro che abbiano manifestato il deliberato proposito di commettere vie di fatto contro gli ordinamenti sociali» art. 3 della legge n. 316 del 19 luglio 1894.

9. A. MISURI, *Ad Bestia! (Memorie d'un perseguitato)*, Roma durante l'occupazione tedesca, 1944, p. 240.

10. Cfr. G. CANDELORO, *Storia dell'Italia moderna. Lo sviluppo del capitalismo e del movimento operaio. 1871-1896*, Feltrinelli, Milano, 1975 (1° ed. 1970), vol. VI, p.424 e segg. Il giovanissimo Giuseppe Scalarini il 24 marzo del 1897 chiamava, sul suo «Merlin Cocai» Crispi il «brigante» che «ci faceva scannare i fratelli in Africa, ci faceva arrestare, condannare, fucilare gli affamati della Sicilia della Lunigiana, e che, mentre non permetteva condanna per i ladri del pubblico denaro, per i ladri nelle banche, per i ladri dei fondi di beneficenza, per i venditori di croci e di cordoni, istituiva i tribunali militari per quei GALANTUOMINI che al popolo volgevano la loro parola onesta» in M. DE MICHELI, *Giuseppe Scalarini*, edizioni Avanti!, Milano, 1962, p.21..

11. Si veda R. DE FELICE, *Mussolini il fascista. II. L'organizzazione dello Stato fascista 1925-1929*, Einaudi, Torino, 1995 (1° ed. 1968), pp. 204 e segg.

12. D. PETRINI, *Il sistema di prevenzione personale*, cit., p. 903.

13. R. BAUER, *Quello che ho fatto. Trent'anni di lotte e di ricordi*, Cariplo-Laterza, Milano, Milano-Bari, 1987, p. 61. Si veda per curiosità invece la distinzione fatta da Alfredo Misuri, liberale, che aveva aderito al fascismo era poi stato picchiato da alcuni squadristi e inviato al confino: «Del resto il carcere, per duro che

sia, è preferibile alla colonia di confino, da non confondere col confino semplicemente detto, quale lo contemplava il vecchio codice penale» in *Ad bestias!*, cit., p.231.

14. Giacomo Matteotti viene rapito e ucciso il 10 giugno 1924, Cfr. R. DE FELICE, *Mussolini il fascista. I. La conquista del potere 1921-1925*, Einaudi, Torino, 1995 (1° ed. 1966), pp. 619 e segg. Mussolini per evitare la crisi presenta al re, il 17 giugno 1924, le sue dimissioni dal ministero degli Interni (che teneva ad interim) e propone di cedere il portafoglio dell'Interno a Federzoni (gradito ai liberali e ai nazionalisti), il relativo decreto fu immediatamente firmato da Vittorio Emanuele III. Cfr. R. DE FELICE, *Mussolini il fascista. I*, cit., pp. 650 e segg.

15. Cfr. quanto dice L. FERRERO: «Tittoni aveva ricevuto la lettera di papà e ne era indignatissimo. Come Presidente del Senato si era opposto alle leggi eccezionali, aveva sostenuto che i fascisti se ne sarebbero serviti per intensificare i loro soprusi. Il duce lo aveva persuaso che no, queste leggi "eccezionali" transitorie erano una difesa dei galantuomini contro le esagerazioni delle teste calde del partito», in *Diario di un privilegiato*, cit., pp. 9-10.

16. Cfr. R. DE FELICE, *Mussolini il fascista, II*, cit., p.45.

17. L'autorizzazione al governo di «modificare le disposizioni delle leggi di pubblica sicurezza» diventa legge il 31 dicembre 1925 (n.2318).

18. L. MUSCI, *Il confino fascista di polizia*, cit., p. LIX: «si aveva così l'assurdo giuridico di una commissione nella quale due membri su cinque erano nello stesso tempo accusatori e giudici».

19. A. MISURI, «Ad Bestias!», cit., p. 231.

20. L. MUSCI, *Il confino fascista di polizia*, cit., p. LIX.

21. La commissione di appello era composta dal sottosegretario di Stato al ministero dell'Interno, che la presiedeva, dal capo della polizia, dall'avvocato generale presso la Corte d'appello di Roma, da un ufficiale generale dei carabinieri e da un ufficiale generale della milizia volontaria, designati questi ultimi due dai rispettivi comandi generali.

22. L. MUSCI, *Il confino fascista di polizia*, cit., p. LXIX.

23. *Ivi*, p. XCIV.